

Oggetto: gara telematica ex art. 10 D.P.R. n. 101/2002, per la fornitura di Gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio per le Pubbliche Amministrazioni

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso e sul sito www.consip.it e www.acquistinretepa.it

Risposta ai chiarimenti

Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute in merito alla gara in oggetto, si invia l'elenco delle domande pervenute con le relative risposte

1) Domanda

A seguito pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea degli Avvisi di Gara Telematica per la fornitura di Carburanti e Gasolio da Riscaldamento mediante consegna a domicilio presso le Pubbliche Amministrazioni, e l'indicazione di cui al punto III.1.3 del Bando di Gara col quale non è ammessa la partecipazione (con riferimento a ciascun singolo lotto) in R.T.I. di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara dell'R.T.I. così composto, con la presente siamo a chiedere, con cortese sollecitudine, se un R.T.I. composto da due o più imprese delle quali una o più sono in grado di soddisfare requisiti economici e tecnici di partecipazione di almeno un singolo lotto, possano richiedere la propria partecipazione in R.T.I. per più lotti per i quali non potrebbero singolarmente partecipare, nonché se un R.T.I. così costituito come ai capoversi precedenti possa presentare domanda di partecipazione sia per la gara relativa ai carburanti che per la gara relativa al gasolio da riscaldamento, trattandosi di bandi diversi.

Risposta

Conformemente alla segnalazione dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato AS251 del 30/01/03, ed in ragione della ratio riconosciuta all'Istituto del R.T.I. da individuarsi nell'ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, allo scopo di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione a ciascun singolo Lotto, pena l'esclusione dalla gara del R.T.I. così composto. Per ciascun singolo Lotto si intende il Lotto di importo inferiore tra quelli per cui si intende partecipare.

Inoltre, il concorrente che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o raggruppata) e, in caso di R.T.I. o consorzi, sempre con la medesima composizione.

Non è ammesso che un'impresa partecipi ad uno o più Lotti singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, nè come facente parte di un R.T.I. o Consorzi diversi, pena l'esclusione dell'impresa medesima, del R.T.I. e del Consorzio al quale l'impresa partecipa.

Nel caso in cui un'impresa non abbia i requisiti minimi per partecipare ad un lotto, può raggrupparsi con una differente Impresa che sia in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione a ciascun singolo Lotto come sopra definito, ovvero con una o più imprese che, pur non soddisfacendo singolarmente i requisiti del singolo lotto al quale intendono partecipare, consentano di avere capacità tecniche economiche complessive tali da soddisfare i requisiti richiesti.

Per quanto riguarda la partecipazione alle gare Carburante per autotrazione e Gasolio da riscaldamento, si conferma che si tratta di due distinte procedure di gara; conseguentemente:

- ferma restando la partecipazione alla singola gara sempre nella medesima forma, sarà possibile partecipare all'altra gara anche in forma diversa;

- i requisiti economici e tecnici utilizzati per la partecipazione ad uno o più lotti di una delle gare, possono essere utilizzati altresì ai fini della partecipazione all'altra gara.

2) Domanda

In merito alla gara per la fornitura di gasolio per riscaldamento, con la presente siamo a richiedere alcuni chiarimenti: Nel caso in cui un'impresa ha i requisiti per partecipare singolarmente ad un lotto, se volesse partecipare a più lotti può fare un raggruppamento temporaneo d'impresе?

Nel caso in cui un'impresa non abbia il requisito minimo per partecipare ad un lotto, si può raggruppare con una ditta che ha la potenzialità?

Risposta

Confrontare, nel dettaglio, la risposta fornita alla domanda n. 1.

3) Domanda

Relativamente alle gare telematiche in oggetto, la sottoscritta XXXXXX. aveva già provveduto all'iscrizione in data XXXXXXX e in data odierna Vi è stato mandato il rinnovo per poter accedere alle nuove Gare Telematiche.

(L'iscrizione, di cui sopra, è stata presentata come impresa singola.)

Se XXXXXX volesse partecipare in A.T.I. ad una delle Vs. Gare Telematiche indette, può farlo? Le altre imprese, facenti parte dell'ATI devono provvedere anch'essa all'iscrizione?

Risposta

1) Sì, ferme le condizioni del bando di gara e dei suoi allegati (cfr. in particolare, paragrafi n. 3 e 4 del Disciplinare di Gara), è possibile la partecipazione alla gara in RTI.

2) Sì, tutte le imprese facenti parte del RTI hanno l'obbligo di procedere alla domanda di abilitazione così come disposto nel documento "Procedura telematica di sottomissione della domanda di partecipazione alla gara" scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it – area fornitori – gare telematiche.

4) Domanda

La scrivente YYYYYYYY. di XXXX chiede cortesemente chiarimenti in merito al seguente quesito:

- Sull'avviso di gara telematica relativa alla fornitura di gasolio da riscaldamento, al punto III 1.3, nonché al punto 4 del disciplinare di gara, si regola la facoltà di partecipazione alla suddetta trattativa in forma singola o in R.T.I.. Si dice esplicitamente che in conformità alla segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS 251 del 30/01/2003, e' inammissibile la partecipazione (singolo lotto) in R.T.I. di due o più imprese che soddisfino singolarmente i requisiti economico/tecnici richiesti per la partecipazione, pena l'esclusione.

Si richiede sapere se due Imprese, qualificate per soddisfare singolarmente i requisiti per la partecipazione a due o più lotti perché eterogeneamente dotate di unico grande deposito in una delimitata area regionale e di un soddisfacente fatturato, possano associarsi per partecipare a due o più lotti in R.T.I., qualora questa opportunità sia dettata non da ragioni di requisito economico/tecnico, quanto da motivazioni logistico-distributive (pluralità di basi di estrazione del prodotto, riduzione dei tempi di percorrenza medi per raggiungere i plessi da rifornire, minimizzazione dei costi di trasporto, garanzia di rispetto dei tempi di consegna previsti dal capitolato di gara), ed il fine dell'Associazione di Impresa sia, non la limitazione alla concorrenza, piuttosto l'offerta in forma di R.T.I. di un più elevato standard di fornitura in special modo se il territorio da rifornire fosse composto da nove o più regioni d'Italia.

In caso negativo le Imprese dotate singolarmente di una pluralità di basi logistiche (depositi, raffinerie) e di flotte per la distribuzione sul territorio nazionale, godrebbero di un gap per gli altri difficilmente colmabile?

Risposta

No, e' inammissibile la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che soddisfino singolarmente i requisiti economico/tecnici richiesti per la partecipazione al singolo lotto. Cfr., per dettagli, la risposta fornita alla domanda n. 1.